

Determinazione 31 gennaio 2024 n. 01/2024 - DINE

Definizione dei contenuti minimi del rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 31 gennaio 2024

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (di seguito: regolamento TEN-E 2022/869);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e aggiornata con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 (di seguito: concessione);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato, recante i requisiti minimi per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 23/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 23/2024/R/EEL);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete, di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 settembre 2022, 422/2022/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 422/2022/R/EEL);
- le osservazioni pervenute all’Autorità in risposta al documento per la consultazione 422/2022/R/EEL, pubblicamente disponibili sul sito *internet* dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sia riservata allo Stato e sia svolta in regime di concessione da Terna S.p.A. (di seguito: Terna), che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99, secondo modalità definite nella concessione;
- l’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, prevede che Terna predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Piano di sviluppo, o Piano) e che il Ministro dello Sviluppo Economico, attualmente il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, acquisito il parere delle Regioni e delle province autonome interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’Autorità in esito a una consultazione pubblica, approvi tale Piano;
- il medesimo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 ha inoltre disposto che ogni anno Terna S.p.A. presenti al Ministero dello Sviluppo Economico, attualmente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e all’Autorità un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete da compiere nei successivi tre anni coerenti con il Piano di sviluppo e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 5, comma 4, del Regolamento TEN-E 2022/869, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di inclusione di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, i promotori del progetto presentino una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II del Regolamento TEN-E 2022/869, che comprenda informazioni dettagliate: a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione; b) eventualmente, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate; c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi;
- l’articolo 5, comma 5, del Regolamento TEN-E 2022/869 prevede che ACER e i gruppi regionali TEN-E interessati eseguano il monitoraggio dei progressi registrati nell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, ove necessario, formulino raccomandazioni per agevolare l’attuazione di detti progetti;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del medesimo Regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell’Unione, ACER

presenta ai gruppi regionali TEN-E una relazione consolidata per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi del progetto, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 627/2016/R/EEL, l'Autorità ha definito le proprie disposizioni per la consultazione del Piano di sviluppo e ha approvato requisiti minimi del Piano per le valutazioni di competenza dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL ha previsto che, nel caso di un intervento già pianificato nel precedente Piano di sviluppo, la scheda intervento riporti il suo stato di avanzamento, distinguendo tra: prima del previsto, come previsto, in ritardo o posticipazione volontaria;
- la lettera j) del medesimo comma ha previsto una sintesi tabellare, in formato elaborabile, dei dati principali relativi agli interventi pianificati, agli *interconnector* e alle *merchant lines*;
- l'articolo 5, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL, prescrive per ciascuna opera principale, nonché per le opere accessorie con impegno economico pari o superiore a 15 milioni di euro, il dettaglio degli elementi informativi minimi che il Piano deve riportare;
- con il punto 2, lettera c) della deliberazione 15/2023/R/EEL, l'Autorità ha disposto che Terna pubblichi, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni due anni, un rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo, corredato di una tabella di sintesi in formato elaborabile;
- con il punto 3 della medesima deliberazione l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per le azioni a seguire, inclusa la definizione dei contenuti minimi delle schede progetto semplificate per il monitoraggio annuale dell'avanzamento del Piano di sviluppo negli anni pari, tenendo conto di quanto proposto nel capitolo 10 del documento per la consultazione 422/2022/R/EEL;
- con il punto 7 della deliberazione 23/2024/R/EEL l'Autorità ha disposto che Terna pubblichi il primo rapporto sintetico di avanzamento del Piano di sviluppo entro il 15 aprile 2024, in deroga alle disposizioni di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione 15/2023/R/EEL.

RITENUTO:

- necessario definire, per la fase di prima applicazione e fatti salvi successivi miglioramenti sulla base di questa prima applicazione, i contenuti minimi del rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo, e della relativa tabella di sintesi in formato elaborabile, tenendo conto dei contenuti dei rapporti di monitoraggio ACER sui progetti di interesse comune, che sono realizzati a partire dal 2015, dei rapporti di monitoraggio dell'avanzamento dei Piani di sviluppo europei (ENTSO-E *Ten Year Network Development Plans*, TYNDP), nonché delle

disposizioni adottate dall’Autorità e degli orientamenti formulati nel capitolo 10 del documento per la consultazione 422/2022/R/EEL;

- opportuno identificare il dettaglio dei campi della tabella di sintesi dell’avanzamento degli interventi di Piano di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione 15/2023/R/EEL, prevedendo altresì che tale tabella riprenda in buona parte i contenuti già oggi utilizzati da Terna per la sintesi tabellare del Piano di sviluppo;
- opportuno prevedere che, per l’anno 2024 e nelle more di miglioramenti per le successive edizioni sulla base dell’esperienza di prima applicazione, il rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione 15/2023/R/EEL contenga aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente e sia costituito principalmente da informazioni aggregate e sintetiche sull’avanzamento del complesso degli interventi di Piano

DETERMINA

- 1) di stabilire che il rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione 15/2023/R/EEL sia costituito da:
 - a) una tabella di sintesi dello stato di avanzamento di ciascun intervento del Piano di sviluppo, che presenti in formato di foglio di lavoro elaborabile le informazioni minime di cui all’Allegato A alla presente determinazione, e che contenga aggiornamenti riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - b) la descrizione di informazioni di carattere generale relative al complesso degli interventi pianificati, che contempli almeno:
 - i. l’indicazione percentuale delle opere del Piano afferenti a ciascuna delle fasi di avanzamento, utilizzando come *driver* i costi di investimento, distinguendo tra:
 - in valutazione, ossia non ancora pianificata;
 - pianificata e in fase di concertazione;
 - in fase di autorizzazione;
 - autorizzata e in fase di progettazione esecutiva;
 - in costruzione;
 - completata;
 - cancellata;
 - ii. il progresso degli interventi, rispetto alle tempistiche indicate nell’ultimo Piano di sviluppo, distinguendo tra tempistiche:
 - prima del previsto,
 - come previsto,
 - in ritardo o posticipazione volontaria;
 - iii. l’elenco degli *asset* da realizzare nell’ambito del Piano, specificando eventuali variazioni rispetto al Piano precedente, per le principali categorie di *asset*, quali ad esempio km complessivi di nuove linee aeree 380 kV; km complessivi di potenziamenti di linee aeree a 220 kV; km complessivi di nuove linee in cavo terrestre in corrente alternata; km complessivi di nuove linee in cavo sottomarino in

- corrente alternata; km complessivi di linee in cavo sottomarino in corrente continua; numero di nuove stazioni di conversione AC/DC; numero di nuove stazioni (di trasformazione) per ciascun livello di tensione; MVA complessivi di nuova capacità di trasformazione AAT/AT; MVA complessivi di nuova capacità di trasformazione AT/AT (36 kV); MVA complessivi di nuova capacità di trasformazione AT/MT; Mvar complessivi di reattori; Mvar complessivi di compensatori sincroni;
- iv. l'evoluzione del totale dei costi di investimento previsti dagli interventi del Piano, rispetto al Piano precedente;
- c) l'elenco delle opere completate;
- d) l'elenco delle opere cancellate o poste in valutazione, con indicazione dei motivi della cancellazione o della messa in valutazione;
- e) l'elenco delle opere ritardate, con indicazione dei motivi del ritardo;
- f) l'elenco delle opere posticipate volontariamente, con indicazione dei motivi della posticipazione;
- g) con riferimento alle opere relative ad interventi di interconnessione con l'estero:
- i. l'indicazione dello status di avanzamento dell'opera in ciascun Paese;
- ii. l'indicazione della data prevista di entrata in esercizio in ciascun Paese;
- specificando la fonte delle informazioni, l'eventuale documento pubblico di riferimento (ad esempio, il Piano di sviluppo di un Paese confinante), nonché la data cui le informazioni fornite si riferiscono;
- 2) di pubblicare la presente determinazione e il relativo Allegato A sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 31 gennaio 2024

Il Direttore
Marta Chicca